

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTICOLO 414 cpc CON ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ARTICOLO 151 CPC**

Della signora, **ALLEGRA CONCETTA** Codice Fiscale LLGCCT66S52C067V - Data di nascita 12/11/1966 Comune di Nascita CASTELBUONO, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it)), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it) e [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it).

**CONTRO**

- **IL MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*;
- **USR SICILIA E ATP PALERMO** nella persona del Dirigente *pro-tempore*.
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI FAILLA TEDALDI CON SEDE IN CASTELBUONO (PA)** nella persona del Dirigente *pro-tempore*.

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6 – 90141 – Palermo.

**PETITUM:** riconoscimento anzianità di servizio pre-ruolo statale ai fini della mobilità in ossequio al CCNL e CCNI allegati. Riconoscimento ai fini delle graduatorie interne di istituto (mobilità interna)



## FATTO

1. La ricorrente è un assistente amministrativo che svolge la propria prestazione di lavoro subordinato, Profilo di Titolarità AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, presso L'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono (Pa).
2. Orbene, occorre osservare già in punto di fatto che la ricorrente, nell'anno 2018, ha ottenuto da questo Ill.mo Tribunale una sentenza afferente alla propria ricostruzione di carriera, in virtù dei rapporti di precariato pregressi, ove le è stato riconosciuto il punteggio pre-ruolo statale da precaria.
3. Vale, infatti, la pena rilevare che tale punteggio pre-ruolo le è stato riconosciuto in seguito a pronunzia giudiziale, passata in giudicato (*id est*: sentenza n. 73/2018, (cfr. **all. 1**) resa dal Tribunale Civile di Termini Imerese, che ha dichiarato, appunto, il riconoscimento di TUTTO il servizio pre-ruolo reso dalla ricorrente Allegra nell'ambito di pregressi rapporti CO.CO.CO con la scuola.
4. Punteggio, si noti bene, riconosciuto indirettamente in via amministrativa (dall'USR Sicilia e dall'ATP Palermo) **anche nella scorsa mobilità**, per l'anno 2022/2023, e che è servito alla ricorrente per ottenere il trasferimento dall'Istituto Mandralisca di Cefalù all'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono.
5. Pur tuttavia, l'Istituto scolastico Failla Tedaldi, odierno resistente, contrariamente da quanto fatto dai propri superiori gerarchici, ovvero l'USR Sicilia e l'ATP Palermo (**Cfr. all. 2** – riconoscimento anzianità giuridica maturata come in sentenza ai fini della mobilità 2022/2023), non ha considerato la ricostruzione di carriera ottenuta con sentenza del 2018 dalla ricorrente, ai fini della mobilità interna, afferente alle cd graduatorie interne di istituto, poiché, a detta della Dirigente, il punteggio per come riconosciuto in sentenza del Tribunale di Termini Imerese, non varrebbe ai fini della mobilità!



6. E ciò con grave nocumento per la ricorrente che invece, proprio dall'USR Sicilia e dall'ATP Palermo – **superiori gerarchici della Dirigente dell'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono** - aveva invece correttamente ottenuto il punteggio rettificato alla luce della sentenza ottenuta, ANCHE AI FINI DELLA MOBILITA' 2022/2023 (**cf. all. 3**) . Si legge, infatti, nel provvedimento che si allega al n. 3: *“il successivo decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 143 del 13/06/2022, adottato in autotutela dall'IIS Mandralisca di Cefalù, acquisito al protocollo in entrata dell'A.T. di Palermo n. 11644 del 17/06/2022; DISPONE Art. 1 Il punteggio della domanda di mobilità interprovinciale prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.6849381.24-03-2022, presentata per l'anno scolastico 2022/23 dall'assistente amministrativo Allegra Concetta, è così rettificato: Per effetto della rettifica del punteggio di cui all'art. 1, i trasferimenti provinciali in provincia di Palermo per l'a.s. 2022/23 sono rettificati come di seguito: Allegra Concetta (12/11/1966 – PA) Da PAIS00200N – IIS Mandralisca - Cefalù a PAIS00700R – IIS Failla-Tedaldi – Castelbuono Trasferimento provinciale con punti 486”*.
7. Il punteggio, quindi, è stato riconosciuto dall'USR e ATP nella precedente mobilità come elemento meritocratico per l'avanzamento in graduatoria e per ottenere il trasferimento, come di fatto avvenuto.
8. Pur, tuttavia, irrazionalmente, immotivatamente ed in eccesso di potere, oltre che in netta antitesi con le decisioni assunte dai superiori gerarchici, la Dirigenza dell'Istituto Failla Tedaldi odierna resistente, nella attuale Graduatoria interna, quindi ai fini della mobilità interna, non l'ha riconosciuto (**cf. all. 4**). **Alla ricorrente, invero, è stato unicamente riconosciuto un punteggio pari a 271 punti che determinerà la posizione della stessa in coda, pur avendo diritto ad altro punteggio, con grave pregiudizio curriculare e professionale, potendo risultare perdente posto.**



9. In tal senso, applicando correttamente il punteggio pre-ruolo riconosciuto in sentenza alla mobilità interna, la ricorrente oggi avrebbe ottenuto nella GI (graduatorie interne di istituto) un punteggio di servizio **pari a 458 + 24 di ricongiungimento al coniuge, per un totale di 482 punti complessivi, a fronte dei 271 dichiarato nel provvedimento che oggi si contesta.**

10. Inoltre, la scuola resistente, non le ha valutato n. 12 punti per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza, nonostante avesse allegato tutta la documentazione giustificativa (cfr. **all. 5**).

11. La scuola resistente, quindi, ha computato, escludendo la ricostruzione ottenuta in sentenza il seguente punteggio: 271,00.

12. Tale valutazione è certamente illegittima, oltre che lesiva degli interessi della deducente.

13. Per queste ragioni, lo scrivente patrocinio (cfr. **all. 6**) trasmetteva formale diffida, chiedendo la rettifica e, quindi, la corretta valutazione della anzianità giuridica maturata dalla ricorrente ai fini della composizione delle graduatorie interne di istituto.

14. Faceva seguito formale riscontro (**cfr. all. 7**) della parte resistente che negava il diritto, così motivando sul punto: *Il dispositivo della sentenza n. 73/2018, si riferisce agli effetti del servizio pre-ruolo e riconosce un indennizzo e incide sul trattamento economico e sulla ricostruzione di carriera, ed è da ritenersi altro rispetto alla mobilità che riguarda la sede di servizio. La sentenza nulla statuisce rispetto alle distinte procedure di mobilità del personale scolastico, delle quali le graduatorie interne sono un aspetto, e che sono disciplinate da norme diverse da quelle che erano state oggetto del ricorso.*

15. Orbene, tale decisione, oltre che illogica, si pone in netto contrasto con il precedente operato delle parti resistenti, che proprio l'anno scorso – mobilità A.S. 2022/2023 – hanno invece riconosciuto il diritto della ricorrente anche ai fini della mobilità (cfr. allegati citati, **oltre allegato 8**).



16. Non solo. La Dirigenza odierna resistente affermava una negazione, senza, tuttavia, indicare, la norma che avrebbe reso legittima la propria scelta. In pratica: negava, senza alcun riferimento normativo in merito al proprio rifiuto.

17. Peraltro, l'Istituto Mandralisca di Cefalù, scuola di competenza prima del trasferimento a Castelbuono, per l'anno scolastico 2022/2023 (cfr. all. 10), su propulsione dell'ATP – Ambito Territoriale Provinciale - di Palermo ha correttamente rettificato il Decreto di ricostruzione di carriera della signora Allegra, emanando un nuovo decreto di ricostruzione di carriera.

**18. Il nuovo decreto, così rettificato, ha permesso alla signora Allegra, proprio per l'AS 2022/2023, di ottenere, ai fini della mobilità il trasferimento dall'Istituto Mandralisca di Cefalù all'Istituto Tedaldi di Castelbuono.**

19. Indi, la sentenza del Tribunale di Termini dell'anno 2018 è stata utilizzata, del tutto correttamente, anche ai fini della mobilità per la mobilità 2022/2023, da parte di USR, da parte di ATP e da parte del precedente Dirigente scolastico, prima del trasferimento.

20. Orbene, anche se la corretta applicazione dei diritti, così come dichiarati in sentenza del Tribunale di Termini del 2018 - è avvenuto da parte di un Istituto scolastico differente, si rammenta che entrambe le scuole fanno capo ad un unico datore di lavoro, l'ATP Palermo, a sua volta soggetto alle direttive dell'USR Palermo.

21. Si tratta, invero, di **amministrazioni scolastiche periferiche** del MIM, che presentano un preciso obbligo: **uniformità di azione**.

22. In tal senso, uniformità di azione, informazione e trasparenza, IMPONEVANEVO all'attuale dirigenza scolastica dell'Istituto Tedaldi, che oggi invece nega il diritto, anche in ossequio ai principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, di valutare correttamente la posizione della signora Allegra, **anche in relazione alle**



**precedenti scelte amministrative**, al fine della tutela del legittimo affidamento, che il privato pone nei confronti della PA agente.

23. Ma, trascurando questo aspetto, dell'uniformità di azione, basata sul canone della razionalità e non già dell'eccesso di potere (che servirà ai fini di questo giudizio per trarre delle debite considerazioni ai fini della responsabilità dell'azione amministrativa, anche ai fini risarcitori) rimane pur sempre un elemento che nel caso di specie, appare di lampante illegittimità: la negazione di un diritto che, per legge, invece, è pienamente operativo nel nostro ordinamento: ricostruzione di carriera e mobilità non sono due elementi differenti, atteso che la mobilità, *rectius* la compilazione delle graduatorie di mobilità, si fonda sull'anzianità giuridica degli interessati che partecipano a domanda.

24. Tanto è vero, che proprio nella domanda di mobilità – sezione punteggi – occorre indicare ai fini del computo, tutto il pre-ruolo statale che dà diritto a punti 6 per anni di servizio.

25. In tal senso, la scelta amministrativa oggi palesata in danno della Signora Allegra Concetta va disapplicata con corretta valutazione del punteggio ai fini della mobilità per le seguenti

## **RAGIONI DI DIRITTO**

### **I. MOTIVO**

#### **DELLA RETRODATAZIONE GIURIDICA – RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITÀ.**

Parte resistente erroneamente nega un diritto alla ricorrente sulla scorta della seguente motivazione: “Il dispositivo della sentenza n. 73/2018, si riferisce agli effetti del servizio pre-ruolo e riconosce un indennizzo e incide sul trattamento economico e sulla ricostruzione di carriera, ed è da ritenersi altro rispetto alla mobilità che riguarda la sede di servizio. La sentenza nulla statuisce rispetto alle distinte procedure di mobilità del personale scolastico, delle quali le graduatorie interne sono un aspetto, e che sono



disciplinate da norme diverse da quelle che erano state oggetto del ricorso. La ricostruzione di carriera è quell'istituto che permette di ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo”.

Orbene, la motivazione è gravemente errata per le seguenti e sintetiche ragioni:

La Dirigente non indica nessuna norma atta a giustificare la propria negazione, limitandosi genericamente a negare il diritto, senza attribuire alla negazione amministrativa, rilevanza giuridica.

Il CCNL e il CCNI stabiliscono che ricostruzione di carriera e mobilità camminano di pari passo. E, nel caso di specie, ci permettiamo di rilevare - anche ai fini della responsabilità amministrativa - la gravità smisurata di tale mancanza di conoscenza da parte della Dirigenza scolastica resistente, anche ai fini del presente giudizio (che si sarebbe potuto certamente eludere, se la conoscenza amministrativa di una nozione DOVEROSA fosse stata correttamente applicata).

MOTIVI CHE RENDONO LA NEGAZIONE OFFERTA DALLA DIRIGENZA SCOLASTICA GRAVEMENTE ERRATA E ILLEGITTIMA – OMESSA INDICAZIONE DELLA NORMA CHE GIUSTIFICHEREBBE LA NEGAZIONE DEL DIRITTO.

Si evidenzia alla parte resistente che la retrodatazione giuridica ed economica – avvenuta per effetto della sentenza allegata - consente di considerare, ai fini della ricostruzione di carriera, gli anni di servizio pre-ruolo nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva. Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa ed è computabile ai fini della mobilità interna ed esterna, così come indicato dal CCNI allegato!



Donde, ci sforziamo di comprendere, dove la Dirigente scolastica dell'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono, abbia appreso la fallace notizia che la ricostruzione di carriera non influirebbe ai fini della mobilità.

Ed ancora.

Ci sforziamo, oggi, di comprendere, perché la signora Allegra debba subire una negazione, che invece, suoi colleghi del medesimo ATP – ad esempio la signora Mazzola Concetta come da sentenza allegata (cfr. all. 15) non hanno subito, avendo medesima sentenza, e ciò, evidentemente, con manifeste implicazioni in merito alla scorretta applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ci sforziamo di capire, come mai una amministrazione periferica del MIM, che dovrebbe agire in simultanea applicazione dei principi di diritto in modo identico e non parziale per tutto il personale della scuola, abbia operato in modo frammentario e parziale, anche in relazione al precedente riconoscimento del diritto alla signora Allegra, per il precedente A.S. 2022/2023. Connotando, donde, l'azione amministrativa di illogicità ed irrazionalità. Del resto, quanto sopra evidenziato, è desumibile per relationem dalla stessa condotta amministrativa. E ciò perché nella missiva di negazione, la stessa Dirigenza, si limita a dichiarare la negazione, ma non indica la fonte normativa legittima che sorreggerebbe il suo agire amministrativo.

La Dirigenza scolastica che ha un preciso obbligo informativo nei confronti dei propri dipendenti – ricordiamo che trattasi pur sempre del datore di lavoro - non può rendere una negazione senza alcun appiglio normativo che giustifichi il sacrificio imposto al privato.

Non si può negare adducendo semplicemente la negazione.

Era precipuo onere della Dirigenza, anche per le importanti implicazioni del legittimo affidamento e della responsabilità da contatto, indicare la norma che negava il diritto alla ricorrente e che deponeva a favore della personale e parziale interpretazione offerta!





Sarebbe stato doveroso, invero, indicare, con grave diligenza, la norma giuridica che oggi, negherebbe il diritto vantato dalla deducente.

Indicazione, evidentemente, impossibile da applicare poiché inesistente.

#### **NORME CONTRATTUALI APPLICABILI AL CASO DI SPECIE.**

Ciò posto, il personale ATA può altresì partecipare ai movimenti ai sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007 (**cfr. all. 16**) nonché quello che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

Il già menzionato personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

**L'anzianità di servizio di pre-ruolo e di ruolo si valuta a mesi fino alla data di scadenza della domanda sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna d'istituto (per i docenti non si è invece tenuto conto dell'anno in corso).**

**L'anzianità di servizio di pre-ruolo si valuta per intero nella domanda di trasferimento; per intero i primi 4 anni e i 2/3 per gli anni successivi nella graduatoria interna d'istituto.**

**Quindi, a ben vedere, la pregressa anzianità, frutto della ricostruzione, anche se avvenuta on sentenza, posseggono pieno valore ai fini della mobilità, contrariamente a quanto, immotivatamente, asserito dalla Dirigenza resistente.**

Nell'anzianità di servizio vanno computati, A TUTTI GLI EFFETTI, I PERIODI DI CONGEDO RETRIBUITI E NON RETRIBUITI disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).

La continuità nella scuola e quella nel comune sono valutate ad anno intero (fino al 31/8/2012);



Nella domanda di trasferimento si valuta la continuità nella scuola per almeno un triennio; nella graduatoria interna d'istituto si prescinde dal computo del triennio (si valuta già al secondo anno), ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

#### ALLEGATO E - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A) *PUNTI 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).*

A1) *PUNTI 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).*

B) *Nota bene*

C) *Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali.*

*Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale.*

**Sono comunque valutati ai fini della mobilità con il punteggio previsto dalla presente voce seguenti servizi:**

*Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di*



*ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;*

*Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;*

*Il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;*

*Il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;*

*Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;*

*Il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;*

*I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri).*



Alla luce di una normativa INEQUIVOCABILE ci chiediamo come la Dirigenza abbia potuto applicare in un atto datoriale una motivazione che affermi un principio totalmente differente da quello riconosciuto alla sig.ra Allegra dalle norme contrattuali.

**Non era forse, onere della Dirigenza, analizzare il contratto e comprendere che la situazione della signora Allegra era di agevole e positiva valutazione, alla luce delle norme vigenti.**

### **I SERVIZI VALUTABILI NELLE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO**

**I servizi valutabili nelle graduatorie interne d'istituto sono gli stessi che si valutano per la mobilità (volontaria e d'ufficio).**

**Quindi, anche se il dispositivo della sentenza n. 73/2018, si riferisce agli effetti del servizio pre-ruolo e riconosce un indennizzo e incide sul trattamento economico e sulla ricostruzione di carriera, *non è da ritenersi altro rispetto alla mobilità che riguarda la sede di servizio* proprio perché i servizi pre-ruolo – come da contratto collettivo e da normativa – valgono ai fini della mobilità.**

La valutazione ai fini della mobilità è in *re ipsa* e rappresenta la normale natura del diritto, poiché mobilità e ricostruzione non possono essere scissi, perché legittime conseguenze uno dell'altra.

Si allega la tabella afferente all'anzianità di servizio.



I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: (F)

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) .....	Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) .....	Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a).....	Punti 2: Trasferimenti a domanda Punti 1: Trasferimenti d'ufficio
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a).....	Punti 2: Trasferimenti a domanda Punti 1: Trasferimenti d'ufficio
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) (g)(h).....	Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)  entro il quinquennio.....  oltre il quinquennio.....  per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 8 Punti 12

**Non solo. La normativa nazionale associa mobilità e ricostruzione di carriera.**

A titolo esemplificativo, con la sentenza del 29.01.2013, n. 2037 la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha affermato che per effetto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, della L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e del T.U. n. 287 del 1994, art. **472 sono state introdotte nel settore della scuola diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa.** Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha, infatti, consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che “in caso di passaggio



anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 83).

**Tale norma, da applicare in modo indiretto nel caso di specie, poiché riferito al personale docente, ha comunque grave impatto giuridico nell’operato di negazione della scuola resistente.**

**Per la ragione palese che mobilità e ricostruzione camminano di pari passo.**

Del resto, per quanto riguarda il personale ATA, con la sentenza n. 31150/2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal MIUR avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino relativa all’accertamento del diritto del personale ATA al computo dell’effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo. I giudici della Cassazione con tale sentenza hanno affermato il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l’integrale valutazione del servizio.

Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell’anno scolastico con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre-ruolo.

**Anche per il personale ATA si rammenta che ad oggi in applicazione dell’ART 4, comma 3 del DPR 399/88, il servizio pre-ruolo non riconosciuto in prima battuta, viene riallineato al compimento del diciottesimo anno per i DSGA e del ventesimo anno per tutto il personale ATA e lo stesso presenta validità ai fini della mobilità.**

## **II. MOTIVO**

### **SULLA RESPONSABILITA’ DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA.**

**Appare allora evidente che la Dirigenza ha applicato una negazione in modo superficiale, senza la doverosa attenzione da rendere alla normativa già menzionata.**



Se fosse stata applicata la doverosa attenzione sicuramente si sarebbe arginato il rischio del presente contenzioso, con evidenti ripercussioni anche in termini di soccombenza.

Del resto, la scrivente difesa, aveva inviato una diffida articolata e motivata dal punto di vista normativa, cui la Dirigenza si è limitata a rispondere con una negazione non sorretta da giuridica motivazione.

Si rammenta che i superiori gerarchici della Dirigente, USR Sicilia e ATP Palermo, avevano, al contrario, correttamente riconosciuti gli effetti della sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese, anche ai fini della mobilità. **Si richiamano, ai fini istruttori gli allegati nn. 2,3,10.**

**Sarebbe bastato verificare tale precedente riconoscimento effettuato dai superiori Gerarchici, per eliminare il rischio di una negazione immotivata, illegittima e, resa in netta antitesi, con provvedimenti precedenti di riconoscimento che affermavano il contrario.**

Norma fondante la responsabilità dei dipendenti pubblici è l'art. 28 della Costituzione che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le **leggi penali, civili e amministrative** [da intendersi sia come responsabilità disciplinare che contabile], degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

Perché si configuri come illecito, il comportamento deve essere posto in essere in assenza di cause definite « di giustificazione.

Alla categoria dell'illecito si deve necessariamente affiancare quella della responsabilità, nozione ambivalente, in quanto sotto un primo profilo, antecedente al compimento del fatto lesivo, indica la posizione del soggetto sul quale vanno ad incidere le conseguenze dei propri comportamenti liberi e consapevoli, sotto un altro, dinamico, mostra la conseguenza sanzionatoria nell'ipotesi di ingiusta lesività di detti comportamenti.

**Ciò, del resto, potrà avere delle conseguenze anche sul piano della soccombenza.**



### III MOTIVO

**SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA –  
IRRAZIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ DELL’AZIONE  
AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA’ DI  
TRATTAMENTO.**

La Corte costituzionale ha agganciato la ragionevolezza all’[art. 3 Cost.](#) quale sinonimo di uguaglianza sostanziale al fine di limitare le scelte arbitrarie da parte della PA agente.

La Dirigente scolastica doveva basare la propria azione su accurato bilanciamento di interessi, al fine di non determinare discriminazioni intollerabili fra situazioni simili.

In altri termini, il provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo quando la pubblica amministrazione adotti una “soluzione astrattamente legittima” che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

“Soluzione legittima” che non è stata applicata nella posizione giuridica della signora Allegra.

Essa, inoltre si doveva evincere anche dalla motivazione del provvedimento in quanto momento di sintesi delle determinazioni della P.A. e della loro congruità e logicità rispetto al fine perseguita.

Ma la missiva di negazione, come succintamente argomentato nel precedente motivo, non ha reso tale sintesi, e, soprattutto, la congruità e logicità della propria scelta.

Anche il principio di proporzionalità è espressione di un canone di giustizia sostanziale che riguarda plurime branche del diritto, mutando la sua natura, presupposti e ratio in base al settore di riferimento.

Ben diversi sono i presupposti e l’operatività del principio di proporzionalità sancito implicitamente **nell’art. 41 della Carta di Nizza**, intitolato “Diritto ad una buona amministrazione” secondo cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardino





siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole con l'ulteriore obbligo di motivare le proprie decisioni.

Imparzialità nel caso di specie disapplicata atteso che per i signori: Sbacchi Ignazio, Guercio Giuseppina, Li Puma Epifanio, Marano Rosa, Martino Giuseppina, Potestio Giuseppina, Romano Stefano, Ilaria Ilarda (soggetti che hanno ottenuto medesimo provvedimento giudiziale della signora Allegra) la valutazione è avvenuta in modo differente e con corretta inclusione ai fini della mobilità (cfr. **allegati 2,3, e 10 + 15**). Da qui la grave disparità di trattamento offerta dalla ricorrente.

Illogicità e irrazionalità anche in merito alla circostanza, provata, che per l'anno scolastico 2022/2023, la sentenza sulla ricostruzione di carriera è stata utilizzata ai fini del trasferimento della ricorrente dall'Istituto Mandralisca di Cefalù all'Istituto Tedaldi di Castelbuono.

Da qui la violazione del legittimo affidamento del privato.

#### **IV MOTIVO**

#### **SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO – PRINCIPIO DI BUONA FEDE CONTRATTUALE**

Il principio di buona fede è esplicitamente contemplato nel codice civile agli articoli 1375 e 1175, ed anche se quest'ultimo articolo usa il termine “correttezza” esso può considerarsi un sinonimo, assieme ad altri termini, come solidarietà o leale cooperazione.

Il principio del legittimo affidamento ha trovato sin dalle origini vastissima applicazione nell'ambito della giurisprudenza comunitaria quale principio generale comune a tutti gli stati membri; in effetti esso invece appartiene - come vedremo meglio in seguito - alla tradizione germanica, dalla quale la giurisprudenza la Corte di giustizia europea ha tratto ispirazione, ma che nel tempo essa ha rielaborato facendo acquisire al principio caratteristiche proprie ed una pluralità di sfaccettature tali che esistono, ormai, varie fattispecie e schemi di giudizio su di esso.



E quest'ultima, a ben considerare, rappresenta proprio il fondamento dell'istituto, poiché l'esigenza di tutelare la fiducia posta nel comportamento altrui poggia sulle regole di correttezza e di buona fede che gravano su tutti consociati e specie tra le parti di un rapporto giuridico. I doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva), infatti, impongono di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva) generata dal proprio comportamento. Sul piano strutturale, l'affidamento rappresenta una fattispecie complessa, alla cui emersione concorrono diversi elementi, che attengono sia ai profili oggettivi che a quelli soggettivi del canone della buona fede. Il convincimento della situazione di apparenza deve infatti essere stato generato da un comportamento altrui e richiede, da parte di chi invoca la tutela, il rispetto dei principi di correttezza. In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso. Ad imporlo sono i principi di buona fede e di correttezza. Dal canone della buona fede, infatti, discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti nella controparte. L'espressione legittimo affidamento indica, in particolare, l'affidamento meritevole di tutela. Ciò posto va chiarito che il principio della tutela del legittimo affidamento non esaurisce l'ambito di rilevanza della buona fede, costituendo una delle possibili esemplificazioni del canone della correttezza.

#### **V MOTIVO – VALUTAZIONE DEL PRE RUOLO STATALE PER INTERO**

Sul tema del riconoscimento del servizio pre-ruolo è intervenuta la Corte di Cassazione con due recenti sentenze 31149/2019 e 31150/2019 con particolare riguardo al personale ATA.

Sentenza 3149/2019, Sentenza 31150/2019. La Corte di Cassazione con la sentenza si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento



discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza pre-ruolo. La norma vigente (art.485 T.U. D.L.vo 297/94) prevede che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.

Tale norma è stata disapplicata in favore dei ricorrenti.

E ciò in quanto: *“il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” hanno fatto riferimento all’ordinamento “comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.*

**In atto, non vi sono ragioni oggettive atte a legittimare l’operato dell’amministrazione scolastica resistente.**

Nondimeno, si può configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò”, secondo la Corte di Giustizia Europea, “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.

### **SULLA CAUTELARE**

L’odierna ricorrente è costretta ad agire con ricorso in via d’urgenza, per chiedere il ripristino del punteggio decurtato, ed il riconoscimento del punteggio perso a causa della



condotta illegittima di negazione, peraltro resa in assenza di una precisa e valida ragione normativa. La negazione dirigenziale affonda le proprie radici sul nulla.

L'avvio dell'anno scolastico è previsto per il 1° settembre 2023 e, a quella data, in assenza di una pronunzia cautelare sul punto la ricorrente rimarrà in coda nella graduatoria di istituto come perdente posto, con rischio di essere trasferita presso una scuola che di diritto non le compete.

Ebbene, innanzitutto i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di lavorare già a partire dal prossimo settembre presso l'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono, scuola della città ove ella è residente.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che precedono in graduatoria, di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire il punteggio decurtato alla ricorrente.

Infatti, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future. La ricorrente, quindi, rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista anche economico.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative.



Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...". Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente. Per tutto quanto sopra

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

### **IN VIA PRINCIPALE**

accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità/disapplicazione dei provvedimenti impugnati resi dall'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono nella graduatoria ATA 2023/2024 – protocollo 3473 del 18/04/2023, per il profilo professionale di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- accertare, dichiarare e riconoscere che il servizio pre-ruolo e l'anzianità pregressa dalla ricorrente, così come dichiarate e riconosciute dalla sentenza allegata, anche in relazione al CCNL e al CCNI di settore, siano vevoli ai fini della mobilità 2023/2024 (provinciale e per le graduatorie interne di istituto) e per quelle a seguire, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;



- ordinare e condannare l'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono ad attuare in favore della ricorrente la rettifica del punteggio in punti 482 complessivi nella graduatoria interna di istituto.

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla quantificazione di punti 482 complessivi nella graduatoria interna di Istituto dell'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono per la corrente mobilità 2023/2024 e per quelli a seguire, con integrazione del punteggio annuale legato all'anzianità.

- Accertare, dichiarare e condannare la parte resistente alla corretta valutazione per intero del servizio pre-ruolo statale in ossequio alla giurisprudenza comunitaria e all'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione.

- Si chiede, altresì di fissare, l'udienza per la trattazione nel merito del presente ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio nel procedimento cautelare in favore degli infrascritti patrocini che si dichiarano antistatari.

**NEL MERITO**, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità/disapplicazione dei provvedimenti impugnati resi dall'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono nella graduatoria ATA 2023/2024 – protocollo 3473 del 18/04/2023, per il profilo professionale di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- accertare, dichiarare e riconoscere che il servizio pre-ruolo e l'anzianità pregressa dalla ricorrente, così come dichiarate e riconosciute dalla sentenza allegata, anche in relazione al CCNL e al CCNI di settore, siano valevoli ai fini della mobilità 2023/2024 (provinciale e per le graduatorie interne di istituto) e per quelle a seguire, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;



- ordinare e condannare l'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono ad attuare in favore della ricorrente la rettifica del punteggio in punti 482 complessivi nella graduatoria interna di istituto.

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla quantificazione di punti 482 complessivi nella graduatoria interna di Istituto dell'Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono per la corrente mobilità 2023/2024 e per quelli a seguire, con integrazione del punteggio annuale legato all'anzianità.

- Accertare, dichiarare e condannare la parte resistente alla corretta valutazione per intero del servizio pre-ruolo statale in ossequio alla giurisprudenza comunitaria e all'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio in favore degli infrascritti patrocini che si dichiarano antistatari.

#### **AI FINI ISTRUTTORI**

Si depositano in formato telematico i seguenti documenti:

1. Copia sentenza Tribunale di Termini imerese n. 73/2018.
2. Copia riconoscimento USR e ATP ai fini della mobilità.
3. Copia riconoscimento USR e ATP ai fini della mobilità:
4. Copia provvedimento contestato, graduatoria interna di istituto ove è riconosciuto alla ricorrente un punteggio pari a 271 in difetto.
5. Copia certificati 12 punti.
6. Copia atto di diffida.
7. Copia riscontro Dirigente Failla Tedaldi di Castelbuono.
8. Stato matricolare.
9. Rettifica effettuata dalla scuola di precedente titolarità Mandralisca.
10. Decreto di ricostruzione di carriera.
11. Cedolino paga ricorrente.



12. Estratto contributivo INPS.
13. OM mobilità 2023/2024.
14. CCNI mobilità triennio 2022/2025.
15. Sentenza Mazzola Concetta a cui è stato riconosciuto il punteggio in GI.
16. CCNL scuola vigente.
17. Graduatoria 2022.

### **RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Considerato che notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, sia per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e che, comunque, determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento, così svilendo l'invocata tutela cautelare e la naturale speditezza del rito del lavoro; - tenuto conto del fatto che in casi analoghi i Tribunali civili, Sez. lavoro, hanno individuato quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero (nella fattispecie Ministero della Giustizia). Per quanto sopra, si chiede che Codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del Ministero della Giustizia nella pagina a ciò dedicata o, in via subordinata, alla pubblicazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione della ricorrente.

Palermo, addì 7 luglio 2023

avv. Angela Maria Fasano   avv. Stefania Fasano

